



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO



m_dg.GAB.20/05/2019.0020294.U

Alle Organizzazioni sindacali:

FP CGIL

CISL FPS

UIL PA

CONFSA/UNSA

FLP

USB - PI

Federazione Intesa FP

FED. ASSOMED-SIVEMP

DIRSTAT

CIDA/UNADIS

CGIL- FP/P.P

Si.N.A.P.Pe

CISL-FNS

OSAPP

UIL -PA/PP

SAPPE

FSA CNPP

USPP

e, per conoscenza,

Al Capo della Segreteria del Ministro

Oggetto: schema Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia di cui DPCM 84/2015 nonché al regolamento di organizzazione uffici di diretta collaborazione del ministro della giustizia e organismo indipendente di valutazione della performance.

Si allega, per la prescritta informativa sindacale, la proposta di riorganizzazione ministeriale, corredata delle prescritte relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, trasmessa il 17.05.2019 alla Funzione Pubblica.

Ai fini delle valutazioni dell'OO.SS. per i profili di interesse, si indica il termine del **30 maggio 2019** per la trasmissione di eventuali osservazioni da inviare a questo Gabinetto.

Il Capo di Gabinetto

Fulvio Baldi



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

1-173

Roma 17 maggio 2019

AI MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ufficio legislativo

AI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ufficio coordinamento legislativo

ROMA

e p.c. Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

ROMA

AI CAPO DI GABINETTO

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

Si trasmette lo schema di decreto di cui all'oggetto, corredato di relazione illustrativa e tecnica, per l'acquisizione del concerto tecnico.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Mauro Vitiello

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RECANTE MODICHE AL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 2015, N. 84**

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'individuazione, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Visto l'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede il trasferimento dell'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari dai comuni al Ministero della giustizia;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16;

Visto l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Considerato che il citato articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018 prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo articolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del ... ;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 è conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture. Per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei

compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.».

ART. 2

(Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e adeguamento della dotazione organica complessiva del personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria)

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole «Il Capo del dipartimento di cui agli articoli 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «Ciascun Capo del dipartimento».
2. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come sostituita dalla tabella A) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, è sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
3. Le tabelle D) ed F) allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 sono sostituite dalle tabelle II e III allegate al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante.
4. All'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 le parole «direzione regionale 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole «direzione regionale 2».

ART. 3

(Riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorità giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.A.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e

controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziari; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili;

b) Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all'estero in materia civile; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali e conseguente monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; rapporti con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati;».

ART. 4

(Adeguamento delle competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352; stipula degli accordi e delle convenzioni quadro di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133; elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli; acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; emissione del parere previsto dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi

necessari alla determinazione delle priorità di intervento ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili; competenze residue del Ministero in materia di predisposizione e attuazione degli atti in materia di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. La Direzione generale esercita altresì una competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero e a tal fine si avvale dell'attività istruttoria svolta dalle direzioni generali interessate all'esecuzione dei contratti; sono comprese le procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi di telecomunicazione e fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico e di indirizzo dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con le competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all'articolo 16, comma 2;»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale a norma della medesima disposizione; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale *server*;».

2. All'articolo 13, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352.».

ART. 5

(Disposizioni di coordinamento)

1. Agli articoli 3, commi 2, lettera a), e 3, secondo periodo, 6, comma 2, lettera c), e 7, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole «l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di Gabinetto».

ART. 6

(Disposizioni transitorie)

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per gli affari di giustizia come riorganizzato a norma dell'articolo 3, nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione del comma 3-bis dell'articolo 3 del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, aggiunto dall'articolo 1, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero interessate. Con le stesse modalità sono adottate misure di coordinamento informativo ed operativo conseguenti alla riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia e all'adeguamento delle competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.

ART. 7

(Divieto di nuovi o maggiori oneri)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella I (articolo 2, comma 2)
 sostituisce la tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

Istituzione delle direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria

<i>Denominazione</i>	<i>Regione</i>	<i>Distretto</i>	<i>Sede</i>
Direzione regionale 1	Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria	Torino, Milano, Brescia, Genova, Venezia, Trieste, Trento e Sezione distaccata di Bolzano, Bologna, Firenze e Perugia	Milano
Direzione regionale 2	Marche, Lazio, Abruzzo Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna	Ancona, Roma, L'Aquila , Napoli, Salerno, Potenza, Campobasso, Bari, Lecce, sezione distaccata di Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina, Cagliari e Sezione distaccata di Sassari	Napoli

Tabella II (articolo 2, comma 3)
 sostituisce la tabella D) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015

Ministero della Giustizia	
Amministrazione giudiziaria	
Dipartimento per gli affari di giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia	15
Dirigenti 2^ fascia	316
Totale Dirigenti	331
Aree	Dotazione organica
Terza area	11.923
Seconda area	26.635
Prima area	4.415
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	331
TOTALE AREE	42.973
TOTALE COMPLESSIVO	43.304

Tabella III (articolo 2, comma 3)
 sostituisce la tabella F) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015

Ministero della Giustizia	
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia – carriera amministrativa	3
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti 2^ fascia – carriera amministrativa	16
Dirigenti esecuzione penale esterna – carriera penitenziaria	41
Totale dirigenti	61
Aree	Dotazione organica
Terza area	2.378
Seconda area	985
Prima area	115
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	61
TOTALE AREE	3.478
TOTALE COMPLESSIVO	3.539

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto illustrato reca modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84.

Il provvedimento segue l'*iter* di adozione previsto, in deroga alla disciplina generale sui regolamenti di organizzazione, dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che individua procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri.

In particolare la predetta disposizione stabilisce che al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. E' previsto espressamente che i medesimi decreti siano soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e che sugli stessi il Presidente del Consiglio dei ministri abbia facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Il presente regolamento, in deroga al procedimento regolato dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere dunque adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'esito del procedimento semplificato sopra descritto. Tuttavia, anche in relazione al contenuto dell'intervento normativo illustrato, va ricordato che i d.P.C.M. di organizzazione dei Ministeri adottati ai sensi della citata disposizione derogatoria hanno la stessa natura giuridica dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri previsti dall'art. 17, comma 4-*bis*, l. n. 400/1988, ossia di regolamenti di delegificazione, atteso che la medesima disposizione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018 sopra citata ha inteso solo adottare un procedimento semplificato di adozione del regolamento di organizzazione dei Ministeri, senza toccarne la natura giuridica.

L'*iter* del presente provvedimento è dunque contraddistinto dai seguenti passaggi. Lo schema viene sottoposto, in considerazione della sua natura, all'esame delle organizzazioni sindacali di settore. Sono quindi acquisiti i concerti del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze. Si ritiene poi che il carattere minimale degli interventi proposti come modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero del 2015 consentano al Presidente del Consiglio dei Ministri di optare per la facoltà di non richiedere il parere al Consiglio di Stato come consentito dalla norma primaria che regola il procedimento di adozione.

Quanto al contenuto del provvedimento illustrato, che incide sulla normativa vigente mediante lo strumento della novellazione, va rilevato che l'intero impianto del regolamento del 2015 viene conservato.

Sono introdotte misure di adeguamento del regolamento del 2015 volte, da un lato, a rendere la struttura del Ministero ancor più efficace e dotata di maggiori livelli di specializzazione e competenza, d'altro lato, a risolvere esigenze organizzative emerse a seguito delle modifiche di maggiore impatto dovute alla riforma del 2015 e ad operare

adeguamenti della regolamentazione rispetto alle sopravvenute modifiche della normativa primaria.

La prima esigenza è soddisfatta dalle modifiche riguardanti la diversa collocazione dell'ufficio nell'ambito del quale è individuato il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Si dovrebbe consentire una migliore efficacia dell'attività del responsabile anche mediante adeguate misure di raccordo.

Si persegue l'obiettivo di una ulteriore specializzazione delle competenze mediante la complessiva riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia, che viene strutturato, conservando il numero delle attuali direzioni generali, realizzando la concentrazione dei compiti in materia di affari internazionali e di cooperazione giudiziaria assegnati ad un'unica direzione generale, anche al fine di meglio coordinare l'attività di tale settore con le competenze degli uffici di diretta collaborazione che si occupano della materia.

Alle esigenze di una migliore gestione organizzativa si dà corso prevedendo la istituzione della figura del Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, quale unico dipartimento che è sprovvisto di tale figura vicaria, nonché procedendo all'adeguamento delle competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi in materia di gestione degli uffici giudiziari a seguito delle modifiche normative sopravvenute al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015 ed infine riallineando le competenze della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati con la nuova formulazione dell'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale.

Ancora ad esigenze di mero coordinamento risponde una misura volta a raccordare il testo del regolamento di organizzazione del Ministero con quello riguardante gli uffici di diretta collaborazione, che segue un identico *iter* di adozione.

Il testo si compone di 7 articoli, i primi cinque dei quali incidono su disposizioni del regolamento n. 84 del 2015 modificandolo con la tecnica della novella.

All'**articolo 1** dello schema, che modifica l'articolo 3 del vigente regolamento, si stabilisce che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero, escludendo i direttori preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture.

L'attuale collocazione nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è presso la Direzione generale della giustizia penale (articolo 4, comma 2, lettera b), del d.P.C.M. n. 84 del 2015). La riorganizzazione del predetto Dipartimento e il venir meno della Direzione generale della giustizia penale dà ragione dello spostamento sul piano organizzativo della posizione del Responsabile. Si consente inoltre all'organo politico, in coerenza con la disposizione primaria richiamata, di potere scegliere il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza tra diversi direttori.

Sul punto va ricordato che, seppure l'articolo 41, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 abbia eliminato nell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012 il requisito della dirigenza di prima fascia, si è ritenuto di seguire la raccomandazione dell'Autorità nazionale anticorruzione che, con riferimento alle

amministrazioni di grandi dimensioni, ha ritenuto altamente consigliabile mantenere la nomina del Responsabile in capo a dirigenti di prima fascia o equiparati (cfr. PNA 2016 approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, richiamato nel PNA 2018 approvato con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018). Nella medesima prospettiva e in considerazione della posizione di autonomia che deve essere assicurata al Responsabile, e del ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, si è ritenuto doveroso, attraverso il richiamo all'articolo 2 del regolamento, limitare la facoltà di scelta nell'ambito dei soli uffici centrali di gestione amministrativa ed escludere i dirigenti di prima fascia provenienti da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo in ragione del vincolo fiduciario. Parimenti, per eliminare in radice potenziali situazioni di conflitti di interesse, si è ritenuto di escludere i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.

Viene specificato che per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate e che risulti dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.

L'**articolo 2** dello schema modifica l'articolo 3, comma 4, del d.P.C.M. n. 84 del 2015 prevedendo la istituzione della figura del vice Capo anche per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

La scelta operata nel 2015 di privare detto Dipartimento della posizione di vice Capo, quale figura che coadiuva il Capo del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni e che viene nominato per la durata del suo stesso mandato, appare oggi superata dalla verifica degli effetti della riorganizzazione sulla funzionalità della stessa amministrazione minorile e di comunità.

Va infatti ricordato che, con la riorganizzazione del 2015, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha subito una profonda trasformazione rispetto all'originario Dipartimento per la giustizia minorile.

La nuova organizzazione di questa articolazione del Ministero si basa sull'idea portante di affiancare i servizi per la giustizia minorile e quelli per l'esecuzione penale esterna per gli adulti, questi ultimi precedentemente in carico al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, offrendo ad essi una comune ed adeguata dimensione organizzativa al fine di coniugare, in una unione feconda, i saperi operativi e professionali dei due sistemi, in molti segmenti affini per matrice culturale e propensione al lavoro sul territorio.

La struttura operativa centrale è attualmente stata configurata con l'Ufficio del Capo del Dipartimento e due Direzioni generali, come istituite dall'articolo 7 del d.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84, senza che fosse prevista la figura del vice Capo, pur in presenza di un cospicuo ampliamento dell'ambito di competenze sia a livello centrale che territoriale.

L'incremento delle competenze del Dipartimento e la necessità di farvi fronte ha mostrato i limiti della scelta operata nel 2015 di privare il Dipartimento di un vice Capo, figura che risulta oggi indispensabile per garantire, da parte del Capo del Dipartimento, il coordinamento operativo e il raccordo dell'attività di gestione svolta dalle Direzioni generali, unitamente allo svolgimento funzioni di indirizzo e programmazione, connessione con le altre istituzioni del sistema giustizia, raccordo e confronto con gli altri Capi dipartimento, oltre che presenza nel territorio al fine di promuovere le intese necessarie per rendere pienamente esigibili le politiche del Ministro. A ciò si aggiunga la

necessità di tenere rapporti non più limitatamente agli uffici giudiziari minorili, ma anche ai tribunali ed agli uffici di sorveglianza, oltre che ai tribunali ordinari in materia di messa alla prova per adulti.

Per effetto della individuazione di una nuova posizione dirigenziale generale si provvede (comma 2 dell'articolo in esame) alla soppressione di una direzione generale regionale mediante la sostituzione della tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come sostituita dalla tabella A) del d.P.C.M. n. 84 del 2015 (tabella I dello schema illustrato). Le direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria, quali organi di decentramento amministrativo previsti dalla disciplina del decreto legislativo n. 240 del 2006 ad oggi non attuato, sono dunque ridotte da tre a due con relativo accorpamento dei distretti, conservazione delle sedi di Milano e Napoli e mutamento delle denominazioni in "direzione regionale 1" e "direzione regionale 2".

Sono inoltre conseguentemente sostituite (al comma 3) le tabelle D) ed F) allegate al d.P.C.M. n. 84 del 2015 con le tabelle II e III dello schema, relativamente alla necessità di rideterminare la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria (i dirigenti di 1^a fascia sono ridotti da 16 a 15 e sono rideterminate la dotazione delle qualifiche dirigenziali e del totale complessivo del personale), nonché alla necessità di rimodulare la dotazione organica complessiva del personale amministrativo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nella quale è incrementata di una unità la dotazione dei Dirigenti di 1^a fascia - carriera amministrativa.

La tabella D), oltre al predetto adeguamento, contiene una riduzione della dotazione organica del personale amministrativo che tiene conto delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, che ha previsto il passaggio alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol delle funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.

Per effetto di tale passaggio di funzioni, il personale a tempo indeterminato in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto che non ha esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 1, comma 11, dello stesso decreto legislativo è stato inquadrato nel ruolo del personale della Regione, determinando, nell'anno 2018, una corrispondente riduzione dei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

Al riguardo, risultano transitati nei ruoli del personale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, 101 unità della terza area, 212 della seconda area e 40 della prima area, per 353 posti complessivi. La tabella D) del regolamento viene conseguentemente adeguata.

Il comma 4 dell'articolo in commento adegua il testo del regolamento (all'articolo 16, comma 7) in conseguenza della soppressione della "direzione regionale 3".

L'**articolo 3** dello schema contiene modifiche all'articolo 4 del vigente regolamento operando una compiuta riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia, attualmente organizzato nelle seguenti tre direzioni generali:

- Direzione generale della giustizia civile;
- Direzione generale della giustizia penale;
- Direzione generale degli affari giuridici e legali.

Ferme le competenze della Direzione generale degli affari giuridici e legali, quelle delle Direzioni generali della giustizia civile e della giustizia penale vengono rimodulate concentrando i compiti in materia internazionale e di cooperazione giudiziaria, attualmente ripartiti in due centri direttivi, in un unico ufficio dirigenziale generale.

Dalle attuali direzioni (civile e penale) sono poi sottratte le competenze in tema di affari interni, concentrate in una sola direzione generale.

Ne deriva pertanto che il Dipartimento per gli affari di giustizia è previsto che sia organizzato nelle seguenti direzioni generali:

- Direzione generale degli affari interni;
- Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria;
- Direzione generale degli affari giuridici e legali.

Le competenze assegnate alla Direzione generale degli affari interni sono le seguenti: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorità giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.A.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziari; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili.

Alla Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria sono invece assegnate le seguenti competenze: relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio legislativo e l'Ufficio di Gabinetto e a supporto dei

medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all'estero in materia civile; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali e conseguente monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio legislativo e l'Ufficio di Gabinetto e a supporto dei medesimi; rapporti con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati.

La riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia e la concentrazione delle competenze in materia di affari internazionali e di cooperazione giudiziaria risponde ad una logica di razionalizzazione e semplificazione delle articolazioni del Ministero in questo specifico settore e nei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione. Va infatti considerato che, a fronte della creazione di una direzione generale a vocazione esclusivamente internazionale, viene operata una contestuale revisione del regolamento concernente gli uffici di diretta collaborazione, nell'ambito del quale è prevista la soppressione dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale, le cui funzioni di raccordo dell'attività svolta in sede europea e internazionale e di coordinamento con gli uffici e i dipartimenti del Ministero sono trasferite ad uno specifico settore dell'Ufficio di Gabinetto, mentre l'attività di supporto e assistenza per lo svolgimento dell'attività europea e internazionale, cui l'autorità politica partecipi direttamente, è svolta dal Consigliere diplomatico del Ministro. Si evita così la dispersione dei momenti decisionali e di raccordo relativi ad una materia articolata, ma omogenea.

L'**articolo 4** dello schema di regolamento illustrato reca un adeguamento delle competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi in materia di gestione dei uffici giudiziari, nonché un aggiornamento dei compiti della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

In particolare si provvede (comma 1) a modificare ed integrare le competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie concernenti la gestione degli uffici giudiziari, modificate per effetto di interventi normativi successivi all'adozione del regolamento del 2015. Infatti, l'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha trasferito, dai Comuni al Ministero della giustizia, gli oneri per le spese obbligatorie relative alla gestione degli uffici giudiziari e, in attuazione di detta disciplina primaria è stato emanato il regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133.

L'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.P.C.M. n. 84 del 2015, concernente le competenze della richiamata Direzione generale, sono adeguate alle intervenute novità normative, così come sono correlativamente espunti i riferimenti alle attività di competenza del Ministro in materia di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari; competenze connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Un analogo adeguamento viene effettuato (al comma 2 dell'articolo illustrato) in relazione alle analoghe competenze delle direzioni regionali in tema di risorse materiali,

beni e servizi (viene modificato l'articolo 13, comma 1, lettera f), del regolamento in vigore).

E' inoltre ridefinita la competenza trasversale della Direzione generale in parola sulle procedure di formazione dei contratti, escludendo, per la loro peculiarità e complessità, i contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici. Viene specificato che, nell'esercizio della predetta competenza generale trasversale, la Direzione generale si avvale dell'istruttoria compiuta dalle direzioni generali competenti alla esecuzione del contratto.

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo illustrato sono aggiornate come segue le competenze della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, anche in relazione alla competenza specifica di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici.

L'**articolo 5** reca norma di coordinamento imposte dalla contestuale revisione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315. La soppressione, in quella sede, dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale, le cui funzioni è previsto che siano svolte da un settore dell'Ufficio di Gabinetto, impone di adeguare il d.P.C.M. n. 84 del 2015 agli articoli 3, 6 e 7, nei quali si fa menzione del predetto ufficio che si intende sopprimere.

L'**articolo 6** contiene disposizioni transitorie. Si prevede che l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per gli affari di giustizia come riorganizzato a norma dell'articolo 3, nonché per la definizione dei relativi compiti e per la distribuzione degli stessi tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreto non regolamentare a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche al regolamento.

Al comma 2 si prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro della giustizia per l'individuazione di misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le articolazioni del Ministero interessate.

L'**articolo 7** introduce, ai fini dell'invarianza della spesa, il divieto di nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Ministero della Giustizia

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RECANTE MODICHE AL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 2015, N. 84**

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto in esame è teso ad apportare alcune modifiche al Regolamento di riorganizzazione del Ministero dalla Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, adottato con DPCM 15 giugno 2015. n. 84.

Il provvedimento illustrato, incide sulla normativa vigente mediante lo strumento della novellazione, conservando l'intero impianto del regolamento del 2015, introducendo misure di mero adeguamento volte a rendere più efficace la struttura del Ministero, dotandola di maggiori livelli di specializzazione e competenza, nonché a risolvere particolari esigenze organizzative e ad operare adattamenti della regolamentazione rispetto alle sopravvenute modifiche della normativa primaria.

All'**articolo 1** dello schema, che aggiunge il comma 3-bis all'articolo 3 del vigente regolamento, si stabilisce la collocazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'incarico è conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari degli uffici dirigenziali generale istituiti presso i Dipartimenti del Ministero, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie e all'acquisizione di beni e servizi. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni Ministeriali interessate, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Ministero della Giustizia

Non si prevede la corresponsione di compensi aggiuntivi per il Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza.

Dall'attuazione del presente articolo, trattandosi di una mera modifica organizzativa, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'**articolo 2** dello schema, che modifica l'articolo 3, comma 4, del d.P.C.M. n. 84 del 2015, si prevede l'istituzione della figura del vice Capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

L'attuale struttura operativa centrale è configurata con l'Ufficio del Capo del Dipartimento e due Direzioni generali, come istituite dall'articolo 7 del d.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84, senza la previsione della figura del vice Capo, pur in presenza di un cospicuo ampliamento dell'ambito di competenze sia a livello centrale che territoriale.

Agli oneri derivanti dalla individuazione della predetta nuova posizione dirigenziale generale, si provvede (comma 2 dell'articolo in esame) mediante la corrispondente soppressione di una delle "direzioni generali regionali" dell'organizzazione giudiziaria, previste quali organi di decentramento amministrativo dal decreto legislativo n. 240 del 2006.

A tale scopo la tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come modificata dalla tabella A) del d.P.C.M. n. 84 del 2015, viene sostituita dalla Tabella I del presente provvedimento, nella quale si prevede la riduzione da tre a due (Milano e Napoli) del numero delle "direzioni generali regionali" dell'organizzazione giudiziaria, con il relativo accorpamento dei distretti.

Conseguentemente vengono sostituite (al comma 3) le tabelle D) ed F) allegate al d.P.C.M. n. 84 del 2015 con le tabelle II e III dello schema, al fine di rideterminare la dotazione organica dei dirigenti di I e II fascia dell'amministrazione giudiziaria, dalle attuali 16 unità a 15 unità, per effetto della soppressione della "direzione generale regionale 3" e la rimodulazione della dotazione organica complessiva del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, incrementando di una unità la dotazione dei Dirigenti di I fascia – carriera amministrativa, da destinare alla nuova figura del vice Capo anche per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Dalle Tabelle II e III viene inoltre espunto ogni riferimento alla dotazione organica della sede centrale, ritenuto non più necessario.



Ministero della Giustizia

La Tabella II recepisce, inoltre, l'adeguamento della dotazione organica complessiva del personale amministrativo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi in applicazione del Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari", che ha determinato il passaggio del personale giudiziario nei ruoli delle Province autonome di Trento e Bolzano, pari complessivamente a n. 353 unità, di cui n. 101 unità della III Area, n. 212 unità della II Area e n. 40 unità della I Area.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto l'istituzione della nuova figura del Vice Capo Dipartimento della giustizia minorile e di comunità è compensata dalla corrispondente riduzione di una posizione dirigenziale generale della "Direzione generale regionale dell'organizzazione giudiziaria", i cui oneri stipendiali sono completamente sovrapponibili, essendo entrambe posizioni dirigenziali di I fascia.

Si riportano di seguito Tabelle comparative delle modifiche apportate dal presente articolo:

- **Tabella A – Istituzione delle direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria**

Legislazione vigente				Modifiche apportate dalla Provvedimento in esame			
Tabella A (articolo 16, comma 6) sostituisce la tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ISTITUZIONE DELLE DIREZIONI GENERALI REGIONALI DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA				Tabella I (articolo 2, comma 2) sostituisce la tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ISTITUZIONE DELLE DIREZIONI GENERALI REGIONALI DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA			
Denominazione	Regione	Distretto	Sede	Denominazione	Regione	Distretto	Sede
Direzione regionale I	Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia	Torino, Milano, Brescia, Genova, Venezia, Trieste, Trento e Sezione	Milano	Direzione regionale I	Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée e d'Aoste, Lombardia, Liguria,	Torino, Milano, Brescia, Genova, Venezia, Trieste, Trento e Sezione	Milano



Ministero della Giustizia

	Giulia, Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	distaccata di Bolzano, Bologna			Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria	distaccata di Bolzano, Bologna, Firenze e Perugia	
Direzione regionale 2	Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria e Sardegna	Firenze, Ancona, Cagliari e Sezione distaccata di Sassari, L'Aquila, Perugia, Roma	Roma		Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna	Ancona, Roma, L'Aquila, Napoli, Salerno, Potenza, Campobasso, Bari, Lecce, sezione distaccata di Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina, Cagliari e Sezione distaccata di Sassari	
Direzione regionale 3	Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia	Napoli, Salerno, Potenza, Campobasso, Bari, Lecce, sezione distaccata di Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina	Napoli	Direzione regionale 2			Napoli

- **Tabella D** – Dotazione organica complessiva del personale amministrativo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi al netto del personale transitato nei ruoli delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 concernente “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino –Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”, pari complessivamente a 353 unità, di cui n. 101 unità della III Area, n. 212 unità della II Area e n. 40 unità della I Area:

Legislazione vigente
Tabella D (articolo 16, commi 1 e 9)

Modifiche apportate dal Provvedimento in esame al netto del personale transitato nei ruoli delle Province autonome di Trento e Bolzano D.Lgs. 16/2017
Tabella II (articolo 2, comma 3)



Ministero della Giustizia

Ministero della giustizia	
Amministrazione giudiziaria	
Dipartimento per gli affari di giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1 ^a fascia	16
Dirigenti 2 ^a fascia	316
Totale Dirigenti	332
Aree	Dotazione organica
Terza area	12.024
Seconda area	26.847
Prima area	4.455
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	332
TOTALE AREE	43.326 <i>di cui 1 090 sede centrale</i>
TOTALE COMPLESSIVO	43.658

sostituisce la tabella D) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015	
Ministero della giustizia	
Amministrazione giudiziaria	
Dipartimento per gli affari di giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1 ^a fascia	15
Dirigenti 2 ^a fascia	316
Totale Dirigenti	331
Aree	Dotazione organica
Terza area	11.923
Seconda area	26.635
Prima area	4.415
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	331
TOTALE AREE	42.973
TOTALE COMPLESSIVO	43.304

- **Tabella F - Dotazione organica complessiva del personale amministrativo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità**

Legislazione vigente	
Tabella F (articolo 16, commi 1 e 9)	
Ministero della giustizia	
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione

Modifiche apportate dalla Provvedimento in esame	
Tabella III (articolo 2, comma 3) sostituisce la tabella F) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015	
Ministero della giustizia	
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione



Ministero della Giustizia

	organica
Dirigenti 1^ fascia – carriera amministrativa	2
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti 2^ fascia – carriera amministrativa	16
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM – carriera penitenziaria	41
Totale dirigenti	60
Aree	Dotazione organica
Terza area	2.378
Seconda area	985
Prima area	115
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	60
TOTALE AREE	3.478 <i>di cui 109 sede centrale</i>
TOTALE COMPLESSIVO	3.538

	organica
Dirigenti 1^ fascia – carriera amministrativa	3
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti 2^ fascia – carriera amministrativa	16
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM – carriera penitenziaria	41
Totale dirigenti	61
Aree	Dotazione organica
Terza area	2.378
Seconda area	985
Prima area	115
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	61
TOTALE AREE	3.478
TOTALE COMPLESSIVO	3.539

All'articolo 3 dello schema si prevede la riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia, modificando l'attuale assetto, composto da tre direzioni generali: direzione generale della giustizia civile, direzione generale della giustizia penale e direzione generale degli affari giuridici e legali.

Le competenze delle direzioni generali civile e penale vengono rimodulate concentrando i compiti in materia internazionale e di cooperazione giudiziaria in un unico ufficio dirigenziale generale, mentre dalle attuali direzioni generali (civile e penale) vengono sottratte le competenze in tema di affari interni.

Ne consegue che il Dipartimento per gli affari di giustizia sia organizzato sempre in tre direzioni generali, come previsto a legislazione vigente, ma con le seguenti denominazioni:

- Direzione generale degli affari interni;
- Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria;



Ministero della Giustizia

- Direzione generale degli affari giuridici e legali

Dall'attuazione del presente articolo, trattandosi di una mera modifica organizzativa nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia, che continua ad essere articolato in tre direzioni generali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'**articolo 4** dello schema si prevede un adeguamento delle competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi in materia di gestione degli uffici giudiziari.

Alla lettera a), che prevede l'integrale sostituzione della lettera b), comma 1, dell'articolo 5 del DPCM 84 del 2015, vengono adeguate ed integrate le competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie concernenti la gestione degli uffici giudiziari, anche alla luce degli effetti derivanti da interventi normativi che si sono succeduti dopo l'adozione del regolamento del 2015.

In particolare, alla predetta Direzione generale sono attribuite competenze residue in materia di predisposizione e attuazione di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari; elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015; competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero avvalendosi dell'attività istruttoria svolta dalle direzioni generali interessate all'esecuzione dei contratti, ivi comprese le procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi di telecomunicazione e fonia in coerenza alle misure di coordinamento strategico e indirizzo dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Alla lettera b), che prevede l'integrale sostituzione della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 del DPCM 84 del 2015, vengono adeguate ed integrate le competenze della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

In particolare alla predetta Direzione generale vengono attribuite competenze sull'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della



Ministero della Giustizia

giustizia; l'adempimento dei compiti quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari.

Si occupa altresì della interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni, conferisce pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale, provvede alla predisposizione e alla gestione del piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia. Svolge attività di promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia e delle procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica delle sale *server*.

Dall'attuazione del presente articolo, trattandosi di una mera modifica organizzativa e di competenze nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'**articolo 5** dello schema si prevedono norme di coordinamento derivanti dalla contestuale revisione del Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di cui al D.P.R. 315/2001, nel quale si prevede la soppressione dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale, le cui funzioni sono demandate ad uno specifico settore dell'Ufficio di Gabinetto.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di norme di natura organizzativa e di coordinamento.

All'**articolo 6** si prevedono disposizioni transitorie riguardanti l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per gli affari di giustizia come riorganizzato a norma dell'articolo 3.



Ministero della Giustizia

Al comma 2 si prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente DPCM, per l'individuazione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero interessate.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di norme di natura organizzativa e di coordinamento.

All'**articolo 7** si dispone la neutralità finanziaria derivante dall'attuazione del presente provvedimento.

Complessivamente, le modifiche apportate dal provvedimento in esame riguardano esclusivamente l'organizzazione, le competenze e il coordinamento delle articolazioni ministeriali, che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista all'articolo 7.

Gli oneri derivanti dall'istituzione della figura del Vice capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, prevista all'articolo 2 dello schema, posizione dirigenziale di I fascia, sono compensati dalla soppressione di una posizione dirigenziale di analogo rango, corrispondente ad una "Direzione generale regionale dell'organizzazione giudiziaria". Ai relativi oneri stipendiali si potrà provvedere attraverso opportune variazioni compensative di bilancio nell'ambito delle risorse iscritte, a legislazione vigente, alla Missione 6 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2019 e successivi.



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Roma 17 maggio 2019

AI MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ufficio legislativo

AI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ufficio coordinamento legislativo

ROMA

e p.c. Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

ROMA


AI CAPO DI GABINETTO

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

Si trasmette lo schema di decreto di cui all'oggetto, corredato di relazione illustrativa e tecnica, per l'acquisizione del concerto tecnico.

Il Capo dell'ufficio legislativo


Mauro Vitiello

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, NONCHE'
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.**

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e la legge 12 agosto 1962, n. 1311;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

VISTI gli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTI gli articoli 14 e 14-*bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, incluso il riordino degli uffici di diretta collaborazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

CONSIDERATO che il citato articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018 prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo articolo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... ;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.
(Oggetto)

1. Il presente regolamento ha ad oggetto l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché la costituzione e la composizione dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

ART. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per “Ministro” il Ministro della giustizia;
- b) per “Ministero” il Ministero della giustizia;
- c) per “Sottosegretari di Stato” i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia;
- d) per “Oiv” l’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- e) per “Struttura tecnica” la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- f) per “decreto legislativo” il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CAPO II UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

ART. 3.

(Indirizzo politico-amministrativo)

1. Il Ministro è l’organo di direzione politica del Ministero ed esercita i compiti e le funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalle altre leggi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.

2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro, svolgono le funzioni ed i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale e, fino al riordino della disciplina della valutazione del personale con rapporti di lavoro non regolati contrattualmente collocato presso il Ministero, presiedono su delega del Ministro il Consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali funzioni e compiti i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell’Ufficio di Gabinetto e dell’Ufficio legislativo in relazione alle rispettive competenze.

ART. 4.

(Uffici di diretta collaborazione)

1. Per l’espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:

- a) Segreteria del Ministro;
- b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
- c) Gabinetto del Ministro;
- d) Ufficio legislativo;
- e) Ispettorato generale;
- f) Ufficio comunicazione e stampa.

ART. 5.

(Principi generali)

1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell’ambito di competenza descritto nelle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all’elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di

comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.

2. I preposti agli uffici di cui all'articolo 4 sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo.

3. I preposti agli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c*) e *d*) sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il preposto agli uffici designa il Vice Capo con funzioni vicarie.

4. I Vice Capi sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.

5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311.

6. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.

ART. 6.

(Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato)

1. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è diretta dal Capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo mandato a compiti specifici.

2. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale.

3. Nell'ambito della Segreteria, il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

4. Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si applicano le disposizioni del presente articolo.

ART. 7.

(Gabinetto del Ministro)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della Segreteria del Ministro, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene, altresì, nell'ambito e per le finalità connesse alle sue attribuzioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.

2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: *a*) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; *b*) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; *c*) l'attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; *d*) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

3. Ad uno specifico settore dell'Ufficio di Gabinetto è affidata la cura dell'attività di coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con

gli organi di controllo e l'attività connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonché la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell'amministrazione.

4. Per lo svolgimento della propria attività internazionale il Ministro si avvale di un Consigliere diplomatico. Il Consigliere diplomatico, con l'ausilio delle professionalità del settore dell'Ufficio di Gabinetto di cui al comma 5, fornisce supporto e assistenza per lo svolgimento dell'attività europea e internazionale alla quale l'autorità politica partecipi direttamente.

5. Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nel campo delle relazioni europee ed internazionali, uno specifico settore dell'Ufficio di Gabinetto cura il coordinamento dell'attività internazionale, svolgendo le seguenti funzioni d'intesa con il Consigliere diplomatico del Ministro:

a) assicura il raccordo dell'attività svolta in sede europea e internazionale, nei rispettivi ambiti di competenza, dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, utilizzando le informazioni dai medesimi trasmesse;

b) assicura il raccordo degli uffici e dei dipartimenti del Ministero, per lo svolgimento da parte dei medesimi dell'attività europea e internazionale, con il Ministero degli affari esteri e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

6. Gli uffici di diretta collaborazione tengono informato l'Ufficio di Gabinetto delle attività in corso di maggiore rilevanza.

ART. 8.

(Ufficio legislativo)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro si avvale dell'Ufficio legislativo. A tal fine, l'Ufficio legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell'attività normativa nazionale, europea ed internazionale.

2. L'Ufficio legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi dell'impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e sulla compatibilità costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'interpretazione delle leggi; provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.

3. L'Ufficio legislativo cura il coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'analisi di impatto regolamentare e della valutazione dell'impatto della regolamentazione a norma dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Per lo svolgimento di tale funzione l'Ufficio legislativo coinvolge le articolazioni dell'amministrazione interessate.

ART. 9.

(Ispettorato generale)

1. L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalità previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando abbia operato su richiesta dello stesso.

ART. 10.
(Ufficio comunicazione e stampa)

1. L'Ufficio comunicazione e stampa svolge i compiti di informazione di cui agli articoli 1, comma 4, lettera *a*), e 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150; esamina e segnala alle articolazioni del Ministero le notizie rilevanti apparse sulla stampa quotidiana e periodica oltre che sui notiziari di agenzia, redige la rassegna stampa quotidiana e settimanale; cura la diffusione agli organi di informazione degli atti e delle notizie attinenti l'attività politico-istituzionale del Ministero; realizza le iniziative editoriali del Ministero; promuove iniziative di informazione istituzionale; assicura il supporto tecnico per l'espletamento dell'attività di informazione istituzionale del Ministero diffusa tramite gli uffici relazioni con il pubblico, il sito Internet ed altre strutture dell'amministrazione.

ART. 11.
(Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico)

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a* (Segreteria del Ministro), *c* (Gabinetto del Ministro), *d* (Ufficio legislativo), e *f* (Ufficio comunicazione e stampa), è stabilito complessivamente in 202 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'Ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di 8 unità per ciascuna segreteria.

2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di 145 unità.

3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono altresì essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici *curricoli* culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.

4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le tematiche sociali e della devianza.

5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 40, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;

b) per i Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

7. Al Capo dell'Ufficio comunicazione e stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.

9. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti della Missione 32 – U.d.V. 2.1 "Indirizzo politico amministrativo" C.d.R. "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al

miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

CAPO III ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

ART. 12. (Costituzione, composizione e compiti dell'Oiv)

1. L'Oiv svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'Oiv può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Oiv riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. L'Oiv svolge inoltre le attività istruttorie per la verifica di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. L'Oiv è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. La nomina dell'Oiv è effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

5. Ai componenti dell'Oiv è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 13. (Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance)

1. Presso l'Oiv opera la Struttura tecnica con funzioni di supporto per lo svolgimento delle sue attività.

2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, sentito l'Oiv, tra il personale in servizio presso l'amministrazione in possesso di una specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione e valutazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche.

3. Alla Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale non superiore a 7 unità, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo i criteri e le modalità stabiliti all'articolo 11, comma 10.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14. (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 15.
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, NONCHE'
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.**

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e la legge 12 agosto 1962, n. 1311;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

VISTI gli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e **successive modificazioni e integrazioni**;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e **successive modificazioni e integrazioni**;

VISTO l'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTI gli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e **successive modificazioni e integrazioni**;

VISTO l'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con **modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, incluso il riordino degli uffici di diretta collaborazione**;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016 e **successive modificazioni e integrazioni**;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

CONSIDERATO che il citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo articolo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... ;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

**ART. 1.
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento ha ad oggetto l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché la costituzione e la composizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

ART. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per “Ministro” il Ministro della giustizia;
- b) per “Ministero” il Ministero della giustizia;
- c) per “Sottosegretari di Stato” i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia;
- d) per “Oiv” l’**Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;**
- e) per “Struttura tecnica” la **struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;**
- f) per “decreto legislativo” il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CAPO II
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

ART. 3.

(Indirizzo politico-amministrativo)

1. Il Ministro è l’organo di direzione politica del Ministero ed esercita i compiti e le funzioni attribuitegli dalla Costituzione, **dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** e dalle altre leggi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.

2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro, svolgono le funzioni ed i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale e, fino al riordino della disciplina della valutazione del personale con rapporti di lavoro non regolati contrattualmente collocato presso il Ministero, presiedono su delega del Ministro il Consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali funzioni e compiti i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell’Ufficio di Gabinetto e dell’Ufficio legislativo **in relazione alle rispettive competenze.**

ART. 4.

(Uffici di diretta collaborazione)

1. Per l’espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:

- a) Segreteria del Ministro;
- b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
- c) Gabinetto del Ministro;
- d) Ufficio legislativo;
- e) Ispettorato generale;
- f) Ufficio **comunicazione e stampa.**

ART. 5.

(Principi generali)

1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell’ambito di competenza descritto nelle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e

all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.

2. I preposti agli uffici di cui all'articolo 4 sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo.

3. I preposti agli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il preposto agli uffici designa il Vice Capo con funzioni vicarie.

4. I Vice Capi sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.

5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311.

6. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.

ART. 6.

(Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato)

1. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è diretta dal Capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo mandato a compiti specifici.

2. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale.

3. Nell'ambito della Segreteria, il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

4. Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si applicano le disposizioni del presente articolo.

ART. 7.

(Gabinetto del Ministro)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della Segreteria del Ministro, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene, altresì, nell'ambito e per le finalità connesse alle sue attribuzioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.

2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) l'attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; d) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

3. Ad uno specifico settore dell'Ufficio di Gabinetto è affidata la cura dell'attività di coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l'attività connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonché la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell'amministrazione.

4. Per lo svolgimento della propria attività internazionale il Ministro si avvale di un Consigliere diplomatico. Il Consigliere diplomatico, con l'ausilio delle professionalità del settore dell'Ufficio di Gabinetto di cui al comma 5, fornisce supporto e assistenza per lo svolgimento dell'attività europea e internazionale alla quale l'autorità politica partecipi direttamente.

5. Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nel campo delle relazioni europee ed internazionali, uno specifico settore dell'Ufficio di Gabinetto cura il coordinamento dell'attività internazionale, svolgendo le seguenti funzioni d'intesa con il Consigliere diplomatico del Ministro:

a) assicura il raccordo dell'attività svolta in sede europea e internazionale, nei rispettivi ambiti di competenza, dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, utilizzando le informazioni dai medesimi trasmesse;

b) assicura il raccordo degli uffici e dei dipartimenti del Ministero, per lo svolgimento da parte dei medesimi dell'attività europea e internazionale, con il Ministero degli affari esteri e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

6. Gli uffici di diretta collaborazione tengono informato l'Ufficio di Gabinetto delle attività in corso di maggiore rilevanza.

ART. 8. (Ufficio legislativo)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro si avvale dell'Ufficio legislativo. A tal fine, l'Ufficio legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell'attività normativa nazionale, europea ed internazionale.

2. L'Ufficio legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi dell'impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e sulla compatibilità costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'interpretazione delle leggi; provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.

3. L'Ufficio legislativo cura il coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'analisi di impatto regolamentare e della valutazione dell'impatto della regolamentazione a norma dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Per lo svolgimento di tale funzione l'Ufficio legislativo coinvolge le articolazioni dell'amministrazione interessate.

ART. 9. (Ispettorato generale)

1. L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalità previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall'articolo 8 della legge 24

marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando abbia operato su richiesta dello stesso.

ART. 10.

(Ufficio comunicazione e stampa)

1. L'Ufficio **comunicazione e stampa** svolge i compiti di informazione di cui agli articoli 1, comma 4, lettera *a*), e 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150; esamina e segnala alle articolazioni del Ministero le notizie rilevanti apparse sulla stampa quotidiana e periodica oltre che sui notiziari di agenzia, redige la rassegna stampa quotidiana e settimanale; cura la diffusione agli organi di informazione degli atti e delle notizie attinenti l'attività politico-istituzionale del Ministero; realizza le iniziative editoriali del Ministero; promuove iniziative di informazione istituzionale; assicura il supporto tecnico per l'espletamento dell'attività di informazione istituzionale del Ministero diffusa tramite gli uffici relazioni con il pubblico, il sito Internet ed altre strutture dell'amministrazione.

ART. 11.

(Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico)

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a* (Segreteria del Ministro), *c* (Gabinetto del Ministro), *d* (Ufficio legislativo), e *f* (Ufficio **comunicazione e stampa**), è stabilito complessivamente in **202 unità**, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'Ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di 8 unità per ciascuna segreteria.

2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di 145 unità.

3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, **del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, possono altresì essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici *curricoli* culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.

4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le tematiche sociali e della devianza.

5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 40, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, **del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**.

6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;

b) per i Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

7. Al Capo dell'Ufficio **comunicazione e stampa** è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.

9. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava **sugli stanziamenti della Missione 32 – U.d.V. 2.1 “Indirizzo politico amministrativo” C.d.R. “Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro” dello stato di previsione della spesa del Ministero.**

10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli

stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentito i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

CAPO III

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

ART. 12.

(Costituzione, composizione e compiti dell'Oiv)

1. L'Oiv svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'Oiv può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Oiv riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2009.
2. L'Oiv svolge inoltre le attività istruttorie per la verifica di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. L'Oiv è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. La nomina dell'Oiv è effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
5. Ai componenti dell'Oiv è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 13.

(Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance)

1. Presso l'Oiv opera la Struttura tecnica con funzioni di supporto per lo svolgimento delle sue attività.
2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, sentito l'Oiv, tra il personale in servizio presso l'amministrazione in possesso di una specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione e valutazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale non superiore a 7 unità, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo i criteri e le modalità stabiliti all'articolo 11, comma 10.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 15.
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto illustrato reca la disciplina dell'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché disposizioni sulla istituzione e sulla composizione dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*. Il testo sostituisce il vigente decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 che regola esclusivamente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione.

Il provvedimento segue l'*iter* di adozione previsto - in deroga alla disciplina generale sui regolamenti di organizzazione - dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che individua procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri.

In particolare la predetta disposizione stabilisce che al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. E' previsto espressamente che i medesimi decreti siano soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e che sugli stessi il Presidente del Consiglio dei ministri abbia facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Il presente regolamento, in deroga al procedimento regolato dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere dunque adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'esito del procedimento semplificato sopra descritto.

L'*iter* per l'adozione del provvedimento è dunque contraddistinto dai seguenti passaggi. Lo schema viene sottoposto, in considerazione della sua natura, all'esame delle organizzazioni sindacali di settore. Sono quindi acquisiti i concerti del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze. Si ritiene poi che il carattere minimale degli interventi proposti come modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero del 2015 consentano al Presidente del Consiglio dei Ministri di optare per la facoltà di non richiedere il parere al Consiglio di Stato come consentito dalla norma primaria che regola il procedimento di adozione.

Quanto al contenuto della proposta normativa illustrata, va rilevato che la sostituzione dell'ormai risalente regolamento sulla organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia è dovuta essenzialmente agli adeguamenti che conseguono alla necessità di introdurre la disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* di cui al comma 9 del medesimo articolo 14 e alla contestuale soppressione dell'Ufficio del Servizio di controllo interno.

Viene poi perseguita una finalità di razionalizzazione delle competenze Uffici di diretta collaborazione mediante la soppressione dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale, la conseguente valorizzazione delle funzioni del Consigliere diplomatico del Ministro e una diversa allocazione delle funzioni di coordinamento dell'attività internazionale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto.

La rimodulazione della diretta collaborazione in materia internazionale si collega strettamente con la riorganizzazione degli Uffici dell'amministrazione attiva ed in particolare del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'ambito del quale viene operata una concentrazione delle competenze in materia di affari internazionali e di cooperazione giudiziaria che risponde ad una logica di razionalizzazione e semplificazione delle articolazioni del Ministero in questo specifico settore. Quindi, a fronte della creazione di una direzione generale a vocazione esclusivamente internazionale, viene operata una correlata revisione dell'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione che hanno competenze in materia. Come detto è prevista la soppressione dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale, le cui funzioni di raccordo dell'attività svolta in sede europea e internazionale e di coordinamento con gli uffici e i dipartimenti del Ministero sono trasferite ad uno specifico settore dell'Ufficio di Gabinetto, mentre l'attività di supporto e assistenza per lo svolgimento dell'attività europea e internazionale, cui l'autorità politica partecipi direttamente, è svolta dal Consigliere diplomatico del Ministro. Si evita così la dispersione dei momenti decisionali e di raccordo relativi ad una materia articolata, ma omogenea.

La riscrittura del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è l'occasione per un aggiornamento dei richiami normativi contenuti nel d.P.R. n. 315 del 2001.

Il testo del provvedimento, che si compone di 15 articoli, è ripartito nei seguenti quattro capi:

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1 e 2)
- CAPO II UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE (artt. 3-11)
- CAPO III - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (artt. 12 e 13)
- CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI (artt. 14 e 15)

Le premesse del provvedimento, rispetto al d.P.R. n. 315/2001, sono aggiornate alla normativa sopravvenuta e integrate con i richiami dalle disposizioni riguardanti la sostituzione dei servizi di controllo interno con l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

L'**articolo 1** dello schema esplicita il nuovo oggetto del regolamento che non riguarda, come per il d.P.R. n. 315 del 2001, la sola organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, ma contiene anche disposizioni sulla istituzione e composizione dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

L'**articolo 2** reca le definizioni che consentono una più agevole lettura del testo, aggiungendo, rispetto al testo del vigente regolamento, la definizione di "Oiv", quale Organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e quella di "Struttura tecnica", quale struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'**articolo 3** dello schema, sull'indirizzo politico-amministrativo del Ministro e sulla funzione dei Sottosegretari di Stato, ripropone il contenuto dell'articolo 2 del d.P.R. n. 315 del 2001 con un aggiornamento del richiamo al decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 300 (sostituito con il riferimento alle corrispondenti norme dell'attuale ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Al comma 2, rispetto al vigente testo, viene precisato che nello svolgimento delle loro funzioni delegate dal Ministro i Sottosegretari di Stato si avvalgono sia dell'Ufficio di Gabinetto che dell'Ufficio legislativo, ma ciascuno in relazione alle rispettive competenze.

L'**articolo 4** dello schema, che contiene l'elenco degli Uffici di diretta collaborazione, è adeguato al nuovo assetto organizzativo che prevede la necessaria soppressione del Servizio di controllo interno e la voluta soppressione dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale.

Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, per effetto della riorganizzazione delineata dal presente provvedimento, sono dunque i seguenti:

- a) Segreteria del Ministro;
- b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
- c) Gabinetto del Ministro;
- d) Ufficio legislativo;
- e) Ispettorato generale;
- f) Ufficio comunicazione e stampa.

L'**articolo 5**, che esplicita i principi generali che regolano gli Uffici di diretta collaborazione, ha un contenuto identico (salvo i richiami interni al testo) all'articolo 4 del d.P.R. n. 315 del 2001.

L'**articolo 6** ripropone senza alcuna modifica il contenuto dell'articolo 5 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione. E' modificata la rubrica dell'articolo nel senso di rendere esplicito che il testo della disposizione si occupa anche della disciplina delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.

L'**articolo 7**, che reca la disciplina dell'Ufficio del Gabinetto del Ministro, è modificata, rispetto al vigente regolamento, nel senso di prevedere, nell'ambito di uno specifico settore di competenza, l'assorbimento di parte delle funzioni del soppresso Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale. Contestualmente, e secondo la linea di intervento illustrata in tema di attività internazionale, viene collocata nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto la funzione del Consigliere diplomatico del Ministro.

In particolare il settore dell'Ufficio di Gabinetto che cura il coordinamento dell'attività internazionale, con la finalità di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nel campo delle relazioni europee ed internazionali, è previsto che svolga, in coordinamento con il Consigliere diplomatico del Ministro, funzioni di raccordo dell'attività svolta in sede europea e internazionale, nei rispettivi ambiti di competenza, dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero e che assicuri il raccordo degli uffici e dei dipartimenti del Ministero, per lo svolgimento da parte degli stessi dell'attività europea e internazionale, con il Ministero degli affari esteri e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

E' previsto, d'altra parte, che il Consigliere diplomatico fornisca supporto e assistenza all'autorità politica per lo svolgimento dell'attività europea e internazionale alle quali la medesima autorità partecipi direttamente; attività che nell'attuale assetto è di competenza dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale di cui si prevede la soppressione. Viene conseguentemente specificato che il Consigliere diplomatico di cui

si avvale il Ministro è supportato dalle professionalità dell'Ufficio di Gabinetto la cui struttura, nella prospettiva della riforma, assorbe le funzioni del soppresso Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale.

Attraverso una rimodulazione e specificazione delle competenze già attribuite all'Ufficio di Gabinetto in materia di attività economico-finanziarie, si delinea un'area di specifiche attribuzioni riguardanti la cura dell'attività di coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l'attività connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonché la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell'amministrazione. Competenze queste già oggi affidate al Gabinetto, che le ha efficacemente destinate ad uno specifico settore che le cura in via esclusiva.

Restano ferme le competenze di carattere generale attribuite al Gabinetto come Ufficio di diretta collaborazione di cui si avvale il Ministro nell'espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo.

L'**articolo 8** sull'Ufficio legislativo contiene meri adeguamenti normativi ai commi 1 e 2: viene sostituito il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 con l'attuale richiamo al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Rispetto all'attuale articolo 7 del d.P.R. n. 315 del 2001, è aggiunta una disposizione (comma 3) mediante la quale a norma dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, l'Ufficio legislativo è individuato come ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'analisi di impatto regolamentare e della valutazione dell'impatto della regolamentazione. Per lo svolgimento di tale funzione si prevede espressamente che l'Ufficio possa coinvolgere le articolazioni dell'amministrazione della giustizia interessate all'elaborazione dei contributi per l'effettuazione di AIR e VIR.

L'**articolo 9** ripropone il contenuto dell'articolo 8 del d.P.R. n. 315/2001 sull'Ispettorato generale.

L'**articolo 10** definisce i compiti del ridenominato Ufficio comunicazione e stampa, lasciandone inalterato il contenuto rispetto alla attuale formulazione.

L'**articolo 11** dello schema - concernente il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione ed il relativo trattamento economico - contiene adeguamenti dei richiami normativi e dei richiami interni, con modifiche conseguenti alla soppressione degli uffici come sopra illustrata. Può essere qui precisato, rimettendo il dettaglio alla relazione tecnica, che si provvede alla ridefinizione (da 210 a 202) del contingente complessivo degli uffici di diretta collaborazione. Nell'originaria dotazione era ricompreso il personale del Servizio di controllo interno, personale poi transitato alla Struttura Oiv. Nella formulazione dello schema di d.P.C.M. è inserita (all'articolo 13, comma 3) lo specifico contingente di personale assegnato alla struttura tecnica (7 unità), che va dunque sottratto al contingente complessivo, unitamente all'unità apicale del soppresso Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale.

Il Capo III del provvedimento illustrato reca la disciplina, non contenuta nel regolamento vigente, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

L'Oiv, così definito all'articolo 2, sostituisce, a norma dell'articolo 14, comma 2,

del decreto legislativo n. 150 del 2009, i servizi di controllo interno per lo svolgimento, in piena autonomia, delle attività elencate al comma 4 del medesimo articolo 14 ora richiamato.

Il comma 2-*bis* dello stesso articolo 14, inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, stabilisce che l'Oiv è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti e che il Dipartimento della funzione pubblica stabilisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

Nell'ambito di questa cornice normativa, richiamata nei punti essenziali e completata dall'articolo 6 del d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 sulla valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione, sono introdotti, nello schema di provvedimento illustrato, due disposizioni riguardanti l'istituzione dell'Oiv e la Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* (definita Struttura tecnica all'articolo 2).

In particolare l'**articolo 12** contiene disposizioni su costituzione, composizione e compiti dell'Oiv.

Si prevede, nel quadro della normativa primaria, che l'Oiv svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Svolge inoltre le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in tema di valutazione e controllo strategico, anche a supporto dell'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, e di supporto al Ministro per la definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione della direttiva annuale.

Per lo svolgimento di tali funzioni è previsto che l'Oiv - coerentemente con la normativa primaria - possa accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e che possa richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie.

Il quadro delle competenze dell'Oiv è integrato (comma 2) alla luce di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, essendo l'Organismo responsabile dell'istruttoria delle attività di valutazione formalmente svolte dal Ministro, anche in conseguenza della avvenuta soppressione della Commissione per la valutazione dei dirigenti.

Il comma 3 dell'articolo illustrato richiama le disposizioni degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009 sulla costituzione dell'Oiv da effettuarsi con decreto del Ministro.

Il comma 4 dell'articolo illustrato disciplina la forma e le modalità di nomina dell'Oiv, stabilendo che essa è effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 (Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica).

Il comma 4 dispone che ai componenti dell'Oiv è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

All'**articolo 13** è disciplinata la Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, che opera presso l'Oiv con funzioni di supporto.

E' previsto che il responsabile della Struttura tecnica sia nominato dal Ministro,

sentito l'Oiv, tra il personale dell'amministrazione che deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche.

E' quindi fissato il contingente di personale (non superiore a 7 unità, incluso il responsabile) assegnato alla Struttura tecnica e si prevede che al medesimo personale si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I compensi accessori spettanti al personale della Struttura tecnica sono determinati, nella misura e con le modalità stabilite all'articolo 11, comma 10, su obblighi e diritti del personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

IL Capo IV del testo contiene l'articolo 14 sulla disposizione finanziaria di neutralità della spesa e invarianza degli oneri e l'articolo 15 sull'abrogazione del d.P.R. 315 del 2001.



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

All'Ufficio legislativo

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”.

In riferimento allo schema di decreto in oggetto, si fornisce l’allegata relazione tecnica.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”.

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto interviene a modificare la disciplina dell’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché disposizioni sulla istituzione e sulla composizione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, sostituendo il vigente decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 che regola esclusivamente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, e introducendo all’interno dello stesso decreto la regolamentazione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance alla luce delle modifiche normative di cui è stato oggetto.

In particolare si evidenzia che con l’intervento normativo in esame si intende procedere ad una compiuta ed efficiente riorganizzazione delle competenze degli Uffici di diretta collaborazione.

In tale prospettiva si è inteso valorizzare le funzioni del Consigliere diplomatico del Ministro, realizzando una diversa allocazione delle funzioni di coordinamento dell’attività internazionale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto e rispondendo ad una esigenza di semplificazione e di omogeneizzazione dei processi decisionali e di raccordo relativi alla materia degli affari internazionali attribuendo ulteriori specifiche competenze in materia di cooperazione giudiziaria al Dipartimento per gli affari di giustizia presso il quale dovrà operare una direzione generale con rafforzata *mission* internazionale.

L’emanando regolamento è ripartito nei seguenti quattro capi ed è composto dai 15 articoli di seguito esaminati:

- **Capo I** - Disposizioni generali (artt. 1 e 2)
- **Capo II** - Uffici di diretta collaborazione (artt. 3-11)
- **Capo III** - Organismo indipendente di valutazione della performance (artt. 12 e 13)
- **Capo IV** - Disposizioni finali (artt. 14 e 15).



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Capo I

(Disposizioni generali)

Artt. 1 (Oggetto) e 2 (Definizioni)

Con l'articolo 1 viene definito il nuovo oggetto del regolamento che non riguarda la sola organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, come disciplinata nel vigente D.P.R. n. 315 del 2001, ma, come evidenziato in premessa, contiene anche disposizioni sulla istituzione e composizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

L'articolo 2 racchiude le definizioni consentendo una più agevole lettura del testo, ed aggiungendo, rispetto al vigente regolamento, la definizione di "Oiv" e quella di "Struttura tecnica".

Stante il carattere definitorio del capo in esame non si rinvencono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

Capo II

(Uffici di diretta collaborazione)

(articoli da 3 ad 11)

Si rappresenta che si è proceduti ad una riformulazione degli **articoli da 3 a 6** per un necessario aggiornamento dei richiami normativi e delle correlate riscritture adeguate al nuovo assetto organizzativo introdotto con il Regolamento in esame. Al riguardo si segnala **l'articolo 4** contenente l'elenco degli Uffici di diretta collaborazione come rimodulato dal presente provvedimento.

L'**articolo 7**, prevede che, a seguito della soppressione dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale, per lo svolgimento della propria attività internazionale il Ministro si avvale di un Consigliere diplomatico, attribuendo, inoltre, ad uno specifico settore del Gabinetto il coordinamento dell'attività svolta dalle competenti articolazioni ministeriali in sede europea e internazionale e il necessario raccordo con il Ministero degli affari esteri e il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per le politiche unionali d'intesa con il predetto Consigliere.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Ad altro specifico settore dell'Ufficio di Gabinetto è affidata la cura dell'attività di coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l'attività connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonché la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al riguardo si segnala che tali competenze risultano già affidate al Gabinetto, che le ha efficacemente riservate in via esclusiva ad uno specifico settore.

Con l'**articolo 8** si disciplinano le attribuzioni dell'Ufficio legislativo, inserendo i necessari adeguamenti normativi contenuti nei commi 1 e 2 con gli opportuni richiami al decreto legislativo 165 del 2001 e aggiungendo con il comma 3 la specifica previsione che individua l'Ufficio legislativo come ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'analisi di impatto regolamentare e della valutazione dell'impatto della regolamentazione. Per lo svolgimento di tale funzione si prevede espressamente che l'Ufficio possa coinvolgere le articolazioni dell'amministrazione della giustizia interessate all'elaborazione dei contributi per l'effettuazione di AIR e VIR.

L'**articolo 9** ripropone le competenze dell'Ispettorato generale, mentre l'**articolo 10** stabilisce quelle del rinominato Ufficio comunicazione e stampa (già Ufficio stampa ed informazione).

L'**articolo 11** detta disposizioni in tema di contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione e del relativo trattamento economico.

Si stabilisce che il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è fissato complessivamente in 202 unità. Si precisa, inoltre, che la riduzione operata rispetto alle 210 unità di personale stabilite dal regolamento vigente (art. 12) è motivata dal fatto che in tale numero era ricompreso anche il personale del Servizio di controllo interno (SECIN) ed Oiv, disciplinato invece



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

con specifica dotazione nel presente regolamento (art. 13) e dalla soppressione dell'incarico di Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attività internazionale. Si riporta di seguito tabella comparativa:

Prospetto relativo al contingente di personale uffici diretta collaborazione e Oiv

Regolamento vigente		Modifiche apportate	
Personale	D.P.R. 315/2001	Personale	Schema di decreto
Contingente di personale, comprensivo delle unità di personale SECIN e OIV (art. 12)	210	Contingente di personale uffici diretta collaborazione (art. 11)	202
		Contingente personale Oiv (art. 13)	7
Totale	210	Totale	209
		Soppressione UCAI (capo)	1

Si segnala che con il comma 9 è inserito il necessario riferimento alle risorse finanziarie su cui grava l'onere del trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Si assicura, con riferimento ai sopra citati articoli, che dagli stessi non si rinvengono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, in quanto trattasi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere organizzativo-regolamentare ed ad aggiustamenti di natura terminologica.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Capo III

(Organismo indipendente di valutazione della performance)

Articoli 12 (Costituzione, composizione e compiti dell'Oiv) e

13 (Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance)

Con il presente capo viene stabilita la disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e della Struttura tecnica permanente che opera presso l'Oiv con funzioni di supporto non contenuta nel regolamento vigente.

Si rappresenta che la previsione in esame risponde alla esigenza di stabilire la regolamentazione dell'Organismo citato e della struttura tecnica collocata presso lo stesso conformemente alla nuova disciplina normativa che ha interessato l'Oiv a partire dalle modifiche intervenute con il decreto legislativo 150 del 2009 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio del Servizio di controllo interno. Con il provvedimento in esame viene prevista l'autonoma collocazione dell'Oiv e della Struttura tecnica permanente rispetto agli uffici di Gabinetto, rispecchiando in tal modo la cornice normativa realizzata con gli interventi normativi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni fino alla previsione, contenuta nel comma 2 bis dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 150 del 2009, inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, che stabilisce che l'Oiv è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti e che il Dipartimento della funzione pubblica stabilisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

In particolare **l'articolo 12** richiama quanto previsto in materia di funzioni attribuite all'Oiv dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 150 del 2009 e dall'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in tema di valutazione e controllo strategico, anche a supporto dell'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, e di supporto al Ministro per la definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione della direttiva annuale.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Al secondo comma si specifica che l'OIV è responsabile dell'istruttoria delle attività di valutazione della performance individuale dei dirigenti di livello generale e non generale, alla luce di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale attività assorbe una quota consistente del lavoro svolto dalla Struttura tecnica permanente e rientra fra le competenze specifiche e peculiari del suddetto organismo.

Viene, inoltre, precisato che per lo svolgimento di tali funzioni è previsto che l'Oiv possa accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e che possa richiedere le informazioni necessarie ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento.

Con il comma 4, dell'articolo in esame viene prevista la forma e le modalità di nomina dell'Oiv, stabilendo che essa è effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 (Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica).

All'**articolo 13** del presente decreto è disciplinata la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, operante presso l'Oiv con funzioni di supporto ed alla quale è assegnato un contingente di personale non superiore a 7 unità. Si evidenzia, infine, che è attribuito al Ministro, sentito l'Oiv, la nomina del responsabile della Struttura tra il personale in servizio presso l'amministrazione in possesso di una specifica professionalità nel settore della misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche.

Si assicura, pertanto, che non sussistono profili di carattere finanziario suscettibili di incidere negativamente sul Bilancio dello Stato, in considerazione della natura ordinamentale della norma diretta a regolare gli aspetti della costituzione, composizione e funzionamento dell'OIV.

Capo IV

(Disposizioni finali)

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Con il presente articolo viene stabilito che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

Si rappresenta, al riguardo, che la neutralità della spesa può essere assicurata in considerazione dei profili ordinamentali e di raccordo normativo contenuti nel presente Regolamento di riorganizzazione e l'invarianza degli oneri potrà essere garantita anche in ragione del recupero delle risorse attualmente destinate al trattamento economico accessorio connesso all'incarico conferito al Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attività internazionale in considerazione della soppressione di tale Ufficio.

Si assicura infine, agli adempimenti connessi all'attuazione delle modifiche apportate al presente regolamento, inclusi i trattamenti economici del personale degli uffici di diretta collaborazione ivi comprese le figure apicali, potranno essere fronteggiati con le risorse finanziarie iscritte alla Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" U.d.V. 2.1 "Indirizzo politico amministrativo" C.d.R. "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" che reca uno stanziamento di euro 51.611.075 per l'anno 2019, di euro 40.702.407 per l'anno 2020 e di euro 34.690.920 per l'anno 2021.

Art. 15

(Abrogazioni)

Con il presente articolo si stabilisce l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.